



UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

Sede: 00184 ROMA- Via Napoli,27- Tel 06/47824327- Fax
06/47886945 e-mail unscp@live.it - <http://www.segretarientilocali.it>

Lì, 30 marzo 2015

DOCUMENTO DELLA SEGRETERIA NAZIONALE

Ancora sulla disciplina dei diritti di “rogito”

In relazione al susseguirsi di quesiti da parte dei Comuni alla Corte dei Conti in merito alla corretta interpretazione della nuova disciplina dei diritti di rogito dettata dal D.L. 90/2014 (conv. con la L. 114/2014) è forse opportuno rifare il punto partendo dalla lettura dell’art. 10 nel testo riformulato con la legge di conversione.

Il citato articolo 10, dopo aver definito la regola generale secondo la quale *“Il provento annuale dei diritti di segreteria e' attribuito integralmente al comune o alla provincia”* pone un’unica eccezione precisando che *“negli enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al comune ... [a titolo di diritti di segreteria, ai sensi di legge...] è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”*.

La nuova disciplina ha fatto insorgere diversi dubbi che si possono così riassumere:

- 1) come si individuano i segretari cui spetta l’attribuzione della “quota” dei diritti di segreteria introitati dall’ente;
- 2) come si quantifica la “quota” da attribuire;
- 3) quali regole si applicano nel periodo intercorrente tra il decreto legge e la legge di conversione.

1° quesito

Il primo quesito riguarda la corretta individuazione dei segretari cui attribuire i diritti di rogito.

Per la sua risoluzione è utile ricordare quanto precisato dall’art. 12 delle preleggi al codice civile e precisamente che *“nell’applicare la legge non si può non attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dall’intenzione del legislatore”*. *“Quest’accenno all’intenzione del legislatore ci spinge a procedere all’interpretazione logica, cioè all’accertamento di quella che presumibilmente è stata la più ragionevole interpretazione del legislatore”* ricorrendo ai *“lavori preparatori, che hanno un certo peso soprattutto per le norme legislative”* (Paolo Barile, Istituzioni di diritto pubblico).

Nel resoconto parlamentare della Commissione Affari Costituzionali della Camera (pag. 23) - seduta nella quale è stato approvato l'emendamento 10.32 - nell'intervento dell'On. D'Attorre, confermato dal relatore Fiano, si legge *"la proposta di riformulazione dell'emendamento Rosato 10.31 avanzata dal relatore ha lo scopo di tutelare i segretari comunali operanti nei comuni medio-piccoli, nei quali non sono presenti dipendenti con qualifica dirigenziale, riconoscendo loro i diritti di rogito, seppure in misura minore rispetto a oggi; esclude invece i diritti di rogito per i segretari comunali operanti nei comuni più grandi, dove sono presenti dirigenti, perché lì i segretari comunali hanno retribuzioni parametrare a quelle dei dirigenti stessi e devono quindi essere soggetti anche loro al principio della onnicomprensività della retribuzione che vale per i dirigenti"*.

Da quanto riportato risulta evidente la risposta al I° quesito e cioè che il Legislatore ha inteso assicurare il riconoscimento dei diritti di rogito:

1) ai segretari che operano in Comuni dove non è presente la dirigenza prescindendo dalla fascia di appartenenza degli stessi;

2) ai segretari di Fascia C anche se operano in Comuni dove fosse presente la dirigenza (si ricorda che dal 1999, in virtù dell'abolizione del divieto di istituire la dirigenza in Comuni con popolazione inferiore a 10.000 ab., la dirigenza può essere presente anche in Comuni di dimensioni demografiche ridottissime).

In tal senso si sono pronunciate la Corte dei conti Lombardia con i pareri 275 e 297 del 2014 e 40/2015 e la Corte dei conti Sicilia con il parere 194/2014; contraria la Corte dei conti Lazio con il parere 21/2015.

II° quesito

Il secondo quesito riguarda la quantificazione della "quota" da attribuire ai segretari cui spetta l'erogazione dei diritti di segreteria. La disciplina intervenuta nell'estate dello scorso anno è, infatti, intervenuta anche sul *quantum* dovuto sia all'Ente che al segretario.

Prima dell'intervento legislativo di cui si discorre le somme introitate erano ripartite tra:

- 1) Stato cui veniva attribuita la quota del 10%;
- 2) Segretario cui veniva attribuita la quota del 75% di quanto rimaneva al Comune (90%) fino al massimo di 1/3 dello stipendio;
- 3) Comune quota eventualmente eccedente dopo erogazione al Segretario.

Successivamente al citato intervento tra i soggetti che partecipano al riparto non c'è più lo Stato e, quindi, l'intera somma introitata dall'ente viene attribuita al Segretario nella misura massima di 1/5 del suo stipendio.

Confrontando il testo della norma – prima e dopo il DL 90/2014 - si evince chiaramente che il Legislatore ha lasciato invariata la terminologia usata e che il termine "quota" non può che riferirsi, oggi, al quantum dovuto al segretario in ragione della misura massima del 1/5 dello stipendio.

Utilizzando il criterio dell'interpretazione letterale, è legittimo affermare che la norma attribuisce al Segretario che ha i requisiti per percepire i diritti l'intera quota dei proventi, fino al raggiungimento di 1/5 dello stipendio in godimento; chiaramente, in caso di esubero rispetto alla limite massimo di 1/5, i proventi spettano al Comune.

In tal senso si è pronunciata la Corte dei conti Sicilia con il citato parere 194/201.

La Corte dei conti Lombardia ha ritenuto di sottoporre al Presidente della Corte dei conti la remissione della questione alla Sezione delle Autonomie.

Per comodità di lettura si riporta di seguito la tabella di raffronto del testo normativo prima e dopo l'intervento legislativo della scorsa estate

art. 41, comma 4 della Legge 11 luglio 1980 n. 321	art. 41, comma 4 della Legge 11 luglio 1980 n. 321 come modificato dall'art. 10 D.L. 90/2014 conv. L. 114/2014
<i>“una quota del provento spettante al comune o alla provincia ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre 1973, numero 734 (...) è attribuita al segretario comunale e provinciale rogante, in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento”</i>	<i>“una quota del provento annuale spettante al comune ... [a titolo di diritti di segreteria, ai sensi di legge...] è attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento”</i>

III° quesito

Il terzo quesito riguarda, infine, l'individuazione delle regole da applicare nel periodo intercorrente tra il decreto legge e la legge di conversione.

Per la risoluzione del III° quesito bisogna chiamare in aiuto la giurisprudenza secondo la quale è ormai pacifico che gli emendamenti modificativi ed aggiuntivi presenti nelle leggi di conversione dei decreti legge hanno efficacia *ex nunc* mentre quelli di tipo soppressivo hanno efficacia *ex tunc*.

La Corte dei conti Lombardia con il già citato parere 40/2015 ha risposto ad un dettagliato quesito precisando che lo è stesso Legislatore che *“affronta [con la legge di conversione] i problemi di diritto intertemporale con la disposizione di cui comma 2 ter citato, “le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto”, In tal modo il legislatore stabilisce il limite prima del quale le norme introdotte dal “presente articolo”, comprensive dei commi 1, 2 e 2 bis, non si applicano. Ne deriva, a contrariis, che le disposizioni del presente articolo, producono effetti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 90/2014, 25 giugno 2014. Lo stesso comma 2 ter offre la soluzione anche al secondo quesito dal momento che stabilisce espressamente che “le norme di cui al presente articolo non si applicano per le quote già maturate alla data di entrata in vigore del presente decreto”, con ciò indicando che l'ente locale non deve applicare le norme di cui all'articolo in commento alle quote già maturate. Segnatamente, fino al 24 giugno 2014 era in vigore la disposizione di cui all'art. 41, comma 4, della legge 11 luglio 1980 n. 312 Nel periodo successivo il Comune applicherà invece – se ne ricorrono le condizioni - quanto disposto con il citato comma 2 bis ... Pertanto il comune dovrà provvedere a calcolare separatamente la quota dei diritti di rogito spettante per le due fasi dell'anno, rispettivamente fino al 24 giugno e a partire dal 25 giugno, sulla base delle rispettive regole di quantificazione e di rispetto dei parametri stipendiali (1/3 e 1/5 dello stipendio).*

Riassumendo:

1. Atti rogati fino al 24/06

nulla cambia rispetto al passato

Quindi:

- * tutti i segretari (fascia A, B e C) percepiscono i diritti;
- *il comune versa il 10% di quanto incassato al Ministero;
- *sulla restante quota del 90% liquida al segretario il 75% fino al max di 1/3 dello stipendio annuo;

2. Atti rogati dal 25/06:

L'ente introita i diritti e non versa nulla al Ministero;

Per quanto riguarda l'attribuzione ai segretari si distinguono le seguenti fattispecie:

a. segretari di fascia A e B che operano in Comuni dove è presente la dirigenza

*** non percepiscono diritti di segreteria per gli atti rogati;**

b. segretari di fascia A e B che operano in Comuni dove non è presente la dirigenza

percepiscono la quota massima di 1/5 dello stipendio annuo sull'intera somma introitata dal Comune a titolo di diritti per gli atti rogati;

c. segretari di fascia A e B che operano in convenzioni nelle quali in uno dei comuni è presente la dirigenza, nell'altro non è presente

percepiscono la quota massima di 1/5 dello stipendio annuo sull'intera somma introitata dal Comune solo per gli atti rogati nel Comune dove non è presente la dirigenza;

d. segretari di fascia C anche se operano in Comuni dove è presente la dirigenza

percepiscono la quota massima di 1/5 dello stipendio sull'intera somma introitata dal Comune a titolo di diritti per gli atti rogati.

B. Calcolo misura massima dei diritti percepibili nell'anno 2014

Si fornisce di seguito un esempio per il calcolo del limite annuo per i segretari di cui ai precedenti punti b, ce d.

Es. segretario stipendio 90.000€/annuo

1/3 stipendio = 30.00,00 €

1/5 stipendio = 18.00,00 €

Dal 1/01/2014 al 30/06/2014 riscossi diritti per oltre 30.000,00:

al Segretario spettano diritti fino a trentamila euro e niente per il restante periodo

Dal 1/01/2014 al 30/06/2014 riscossi diritti oltre 18.000,00 fino a 30.000,00

al Segretario spettano tutti i diritti incassati nel primo semestre e nulla per il restante periodo

Dal 1/01/2014 al 30/06/2014 riscossi diritti meno di 18.000,00

al Segretario spettano anche i diritti riscossi per il secondo periodo fino ad arrivare all'importo di € 18.000,00.

La Segreteria Nazionale